WHISTLEBLOWING

**INDICE**

1. [SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2](#_TOC_250005)
2. [PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE 2](#_TOC_250004)
3. [MODALITÀ DI SEGNALAZIONE 3](#_TOC_250003)
4. [GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE 4](#_TOC_250002)
5. [CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA 4](#_TOC_250001)
6. [SEGNALAZIONE EFFETTUATA CON DOLO O COLPA 5](#_TOC_250000)

# SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne definisce in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 24/2023.

La Cooperativa ha previsto che segnalazioni possono essere effettuate accedendo alla piattaforma ……………………… tramite l’indirizzo https://.................................................. e che le stesse saranno gestite dal Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Donatello Alessio (di seguito “Ricevente”).

Possono essere oggetto di segnalazione, le informazioni sulle violazioni, che riguardano comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante (whistleblower), ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio). Sono, inoltre, espressamente escluse, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante (per il dettaglio di ciò che è escluso si rimanda alla lettura dell’art. 1 comma 2 del Decreto).

# PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE

Presupposto dell’esame della segnalazione è che essa:

* 1. abbia ad oggetto la violazione di determinati settori e materie;
  2. non abbia ad oggetto determinati argomenti, ossia una contestazione, rivendicazione o richiesta connessa ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante
  3. l’attinenza con il contesto lavorativo della persona segnalante.

Le segnalazioni sono prese in esame quando abbiano ad oggetto:

* illeciti commessi in violazione della normativa nazionale e dell’Unione Europea nei settori espressamente indicati nel d.lgs. n. 24/2023 come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori, tutela dell’ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
* atti od omissioni in violazione della normativa dell’Unione Europea nel settore della lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
* atti od omissioni, riguardanti il mercato interno, in violazione della normativa dell’Unione Europea nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, tra cui le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
* atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori sopra richiamati e indicati.

Le segnalazioni non sono, invece, prese in esame, quando abbiano ad oggetto:

* contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente ad essa sovraordinate, tra cui vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro la-voratore;
* violazioni riferite a settori in cui la protezione della persona segnalante sia già disciplinata in via obbligatoria da altri atti dell’Unione Europea e/o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella parte II dell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, tra cui le segnalazioni nel settore dei servizi finanziari (già disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE e, quindi, l’art. 52-bis e l’art. 52-ter del d.lgs. 385/1993 (“Testo Unico Bancario”) e nel settore dell’intermediazione finanziaria (già disciplinate dall’art.4-undecies e dall’art. 4-duodecies del d.lgs. 58/1998);
* violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea;
* informazioni classificate ossia segrete ai sensi dell’art. 42 l. 124/2007, informazioni coperte dal segreto professionale forense o medico (inclusa la riservatezza sulle informazioni contenute nelle cartelle cliniche), informazioni coperte dal segreto d’indagine nei procedimenti penali o in forza di norme in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, di difesa nazionale e ordine pubblico, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’art. 28, l. 300/1970.

Attinenza al contesto di lavoro

* Le segnalazioni sono prese in esame, quando abbiano ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo che lo vede in rapporto con Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

# MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta o in forma orale, attraverso le seguenti modalità:

* mediante la piattaforma adottata dalla Cooperativa https://.............................................., che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
* mediante un incontro diretto richiesto dal Segnalante e fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario risultino chiare:

* le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
* la descrizione del fatto;
* le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e vengono quindi registrate e gestite secondo le medesime modalità.

# GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal D. Lgs. 24/2023, dal Reg. UE 2016/976 e dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, come previsto dall’art. 5 del D.lgs. 24/2023, nell’ambito della gestione del canale di segnalazione il Ricevente, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

* 1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione;
  2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  3. ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce la segnalazione può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto;
  4. danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  5. una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione il soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avvia le verifiche interne sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi mediante: a) un’analisi preliminare, b) un’istruttoria interna, c) un rapporto finale di indagine.
  6. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette (7) giorni dalla presentazione della segnalazione.

# CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Si segnala che ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna, cui il Segnalante può rivolgersi in presenza delle condizioni esplicitate all’art. 6 del D. Lgs. 24/2023, cui si rimanda. L’accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC. Inoltre, il Segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata può comunicare l’accaduto all’ANAC secondo quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a quest’ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.

# SEGNALAZIONE EFFETTUATA CON DOLO O COLPA

La Cooperativa si riserva di applicare una sanzione disciplinare in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.